



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N. 32 del 18/10/2024

Su indicazione del Il Dirigente
Ing. Benito Caringi

Oggetto: contenzioso BANCA Farmafactoring S.p.A. c/ Comune di Frosinone; riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione predisposta da
Ing. Benito Caringi

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Ing. Benito Caringi

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- le deliberazioni n. 11 del 06/03/2024 e n. 17 del 29/03/2024, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024 - 2026 e il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2024 - 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale DEL/133 del 24 aprile 2024 di approvazione del PIAO e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:

- La BANCA ARMAFACTORING S.P.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, richiedeva ed otteneva dal Tribunale Civile di Frosinone l'emissione nei confronti del Comune di Frosinone del decreto ingiuntivo n. 1313/2017 del 24/10/2017 per una somma complessiva di € 106.312,05, oltre accessori, quale residuo dei crediti, ad essa ceduti, relativamente ad una serie di fatture emesse da Acea ATO5 S.p.a. per la fornitura di acqua e da Schindler s.p.a. per la prestazione di servizi in favore del Comune di Frosinone;
- Il Comune di Frosinone proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo eccependo l'inidoneità delle fatture a dimostrare il credito vantato e chiedendo al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese;
- La BANCA FARMAFACTORING S.P.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dal Comune e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese;

- L'Ufficio Avvocatura, con nota prot. 6378 del 07.02.2022, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici - la sentenza n. 125/2022 del 03.02.2022 (pubblicata in data 07/02/2022) - RG n. 4303/2017 – Rep. n. 153/2022 del 07/02/2022, con la quale il Tribunale Civile di Frosinone revocava parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1313/2017 e condannava il Comune di Frosinone al pagamento in favore della BANCA FARMAFACTORING S.P.A. la minor somma di € 17.766,78, oltre interessi di mora nella misura e con la decorrenza indicati nel decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 4/3 e ponendo a carico del Comune di Frosinone il pagamento in favore della BANCA FARMAFACTORING S.P.A. del restante ¼ delle spese di lite;
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. n. 41236 del 10/08/2022, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici la nota pervenuta a mezzo pec dalla BANCA FARMAFACTORING S.P.A., contenente la richiesta di pagamento di quanto riconosciuto dal Giudice nella richiamata sentenza;
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. 60171 del 20.11.2023, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici l'atto di precetto, acquisito in atti in data 17.11.2023 con il protocollo n. 59898, con il quale la BFF Bank S.p.a. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) intimava al Comune di Frosinone di pagare la somma complessiva di € 34.723,55, oltre agli interessi di mora sino al saldo, nonché alle spese successive occorrente ed all'eventuale conguaglio per l'imposta di registrazione del decreto ingiuntivo;
- Il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio svolta l'attività istruttoria di verifica sugli importi richiesti nell'atto di precetto e calcolati gli interessi dovuti, con nota prot. 41283 del 23.07.2024, richiedeva al Settore Finanze il capitolo di bilancio per la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 35.826,00, come meglio specificato nel sottostante prospetto, ed al Settore Avvocatura il rilascio del parere obbligatorio in sede istruttoria, preventivo rispetto alla proposta di delibera e non vincolante, previsto nel PIAO 2024-2026 (sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza) approvato con delibera di Giunta Comunale DEL/133 del 24 aprile 2024:
 - € 17.766,78 (capitale)
 - € 14.721,17 (interessi di mora calcolati al 18.07.2024)
 - € 2.929,30 (spese legali)
 - € 408,75 (tassa di registro)

Totale € 35.826,00

- Il Settore Avvocatura, con nota prot. n. 48654 del 05.09.2024, rilasciava il parere favorevole in ordine alla necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio rimettendosi per gli importi a quelli indicati dal Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, fatto salvo l'aggiornamento dovuto a titolo di interessi e specificando come dal totale devono essere detratti € 408,75 di imposta di registrazione della sentenza già pagata dall'Ente, giusta determinazione dirigenziale DET/1039/2024;
- Il Settore Lavori Pubblici aggiornava il calcolo dell'interessi moratori alla data del 17.10.2024 per un importo di € 15.371,12, (come da prospetti di calcolo che si allegano alla presente delibera);
- pertanto, l'importo complessivo da riconoscere come debito fuori bilancio risulta essere pari ad € 36.067,20, come di seguito riepilogato, fatto salvo l'aggiornamento del calcolo degli interessi di mora alla data dell'effettiva liquidazione:
 - € 17.766,78 (capitale)
 - € 15.371,12 (interessi di mora calcolati al 17.10.2024)
 - € 2.929,30 (spese legali)

Totale € 36.067,20

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*

- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti”*;

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della *esigibilità*, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- gli interessi moratori riconosciuti dal Giudice nella richiamata sentenza continuano a maturare con il decorso del tempo a danno dell'Ente e potrebbero essere oggetto di ulteriori richieste di pagamento;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- pertanto, sussiste la necessità e l'urgenza di procedere ad una liquidazione e pagamento di quanto dovuto in virtù dell'atto di precetto richiamato in premessa;

Ritenuto che

- la fattispecie descritta in premessa, ossia l'atto di precetto acquisito la protocollo dell'Ente con il n. 59898 del 17/11/2023, con il quale la BFF Bank S.p.a. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) intimava al Comune di Frosinone il pagamento della somma richiamata nelle premesse, si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (*il*

debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che

- l'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Dato atto che risultano vincolate nell'allegato A2 Risultato di amministrazione – Quote vincolate del rendiconto 2023 approvato con la deliberazione di C.C. n. 21 del 31.05.2024, quote di destinazione di proventi per vigilanza urbanistica per l'importo complessivo di € 187.000,00 sufficiente a finanziare mediante applicazione dell'avanzo vincolato-voce C1.04 l'importo di € 36.067,20, derivante dall'atto di precetto su sentenza richiamato nelle premesse, da riconoscere come debito fuori bilancio con la presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile e dal Dirigente del Settore Avvocatura - Coordinamento Legale in ordine al parere legale previsto nel PIAO 2024-2026;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 36.067,20**, di cui: € 17.766,78 (capitale); € 15.371,12 (interessi come da prospetti di calcolo aggiornati al 17.10.2024 ed allegati alla presente proposta, salvo aggiornamento alla data dell'effettiva liquidazione delle somme); € 2.929,30 (spese legali); da destinare al pagamento in favore della BANCA BFF S.P.A. (già BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) in conseguenza dell'atto di precetto richiamato nelle premesse;
2. di procedere con variazione di bilancio ex art. 175, comma 3 del T.U.E.L., all'applicazione al bilancio di previsione 2024 – 2026, anno finanziario 2024, della quota di avanzo vincolato voce C1.04 di destinazione dei proventi per sanzioni vigilanza urbanistica, imputando l'importo di **€ 36.067,20** sul capitolo di bilancio, parte spesa, n. 75.00.013 denominato "Spese debiti fuori bilancio settore Lavori Pubblici";
3. di demandare al Settore Finanze l'assunzione tempestiva di tutti provvedimenti contabili a tale scopo richiesti, nonché di adottare gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti;
4. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
5. di demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la successiva liquidazione degli importi riconosciuti come debito fuori bilancio;
6. di demandare alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002;

7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., nonché il parere del collegio dei Revisori.